

## Management Consulting

***Work for equity, uno strumento di remunerazione per le start-up e le PMI innovative***  
**Parte prima**



*Management Consulting nasce da una convinzione forte all'interno di Borgogna | The House of Mind: è indispensabile essere veloci ad anticipare i cambiamenti e comunque ad adattarsi ad essi. La nostra inesauribile capacità di apprendere ci permette di essere sempre competitivi e all'avanguardia.*



Il *work for equity*, introdotto dal **D.L. n. 179/2012** (Decreto Crescita 2.0), successivamente esteso dal **Decreto legge n. 3/2015** di fatto, lascia la possibilità di **remunerare consulenti** e collaboratori esterni di una **start-up** o di una **PMI innovativa**. L'impresa, in sostanza, riesce a **lavorare senza necessità di risorse finanziarie** ed i lavoratori autonomi hanno la possibilità di essere incentivati sia attraverso la **partecipazione agli utili societari** che attraverso un'**agevolazione fiscale**. Il *work for equity* consente quindi di remunerare i **consulenti aziendali**, i **professionisti** e tutti quei **soggetti diversi dai lavoratori dipendenti** e dai **collaboratori continuativi**, assegnando loro **azioni, quote, o strumenti finanziari partecipativi di start-up**.

Questa particolare **forma di pagamento** è stata ideata per consentire a quelle start-up e PMI innovative che hanno **carenza di liquidità** di riuscire ad ottenere le prestazioni lavorative necessarie allo sviluppo della propria attività, senza dover far fronte ad **ingenti necessità di denaro**. Un elemento tutt'altro che secondario da considerare è che questo strumento crea un **maggiore impegno** e coinvolgimento dei soggetti interessati, che diventando **soci** hanno grande interesse a far **crescere di valore** la società. Le imprese che intendono adottare politiche di *work for equity* **devono prevederlo nello statuto**, oltre alla possibilità di emettere **strumenti finanziari partecipativi** a fronte dell'apporto di opere o servizi.



**BORGOGNA**  
MANAGEMENT CONSULTING




Le **start-up** e le **PMI innovative** attraverso la redazione di uno specifico **accordo** hanno la possibilità di regolare i **termini** e le **condizioni** del *work for equity*. È un **documento**, che deve prevedere in ogni dettaglio il **tipo di opera o il servizio** da rendere ed il modo in cui **valorizzare gli apporti**.

Le start-up e le PMI dovrebbero predisporre una **perizia di stima**, per **valorizzare economicamente le prestazioni d'opera o i servizi** resi dietro **attribuzione di quote o strumenti finanziari partecipativi**. Di conseguenza, gli apporti di prestazioni di servizi resi a fronte di quote di **SRL** costituite sotto forma di **aumento di capitale a pagamento** devono essere garantite da una **polizza o da una fidejussione bancaria**. Queste garanzie, possono essere sostituite, nel caso in cui sia previsto nell'atto costitutivo, dal **versamento** di una **cauzione**. Nelle **SPA**, invece, le **prestazioni d'opera** ed i **servizi** non possono essere **oggetto di conferimento**.



Da un punto di vista operativo, l'utilizzo del *work for equity* può avvenire utilizzando una delle seguenti modalità legate all'assegnazione delle quote o azioni ai collaboratori esterni all'impresa:



Cessione di quote o azioni ai prestatori d'opera



Aumento di capitale a titolo gratuito con assegnazione di azioni o quote di nuova emissione ai prestatori d'opera



Aumento di capitale a pagamento con assegnazione di azioni o quote di nuova emissione ai prestatori d'opera



La cessione di quote o azioni ai prestatori d'opera prevede che la società abbia acquistato precedentemente le azioni o le quote dai soci. Se l'acquisto delle azioni o delle quote dovesse avvenire a titolo oneroso devono essere rispettate le condizioni previste dall'art. 2357 c.c. ossia l'acquisto nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e che tutte le azioni o quote debbano essere interamente liberate. L'acquisto inoltre, deve essere deliberato dall'assemblea dei soci.

Nel caso in cui la cessione delle azioni fosse a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2357-bis c.c. non si applicherebbero i limiti precedentemente indicati, a condizione che le azioni o quote siano interamente liberate. Questa modalità di erogazione delle azioni, crea alcune criticità che rendono difficile l'applicabilità. Per le start-up ad esempio, è difficile rispettare il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili per l'acquisto di azioni proprie. Tra l'altro la cessione delle quote da parte dei soci non sempre potrebbe essere fattibile, perché talvolta il capitale sociale viene interamente versato o le quote non sono interamente liberate. Per questi motivi, la suddetta modalità di applicazione del *work for equity* risulta scarsamente utilizzata.



**BORGOGNA**  
MANAGEMENT CONSULTING

Una seconda modalità attraverso la quale poter applicare il *work for equity* riguarda l'**aumento di capitale sociale a titolo gratuito**. Questa procedura avviene attraverso l'**imputazione a capitale sociale** degli **utili e delle riserve disponibili** risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato. Un'altra limitazione importante a questa procedura è costituita dal fatto che l'**assegnazione di azioni** tramite aumento di capitale gratuito può verificarsi **solo a favore di soci già esistenti**. La possibilità di assegnare l'**aumento di capitale** a soci terzi è ammissibile solo per le **società di per azioni** e solo per i **dipendenti** (non per prestatori d'opera esterni). Anche in questo caso, quindi, le condizioni giuridiche da rispettare finiscono per rendere questa modalità di applicazione delle quote societarie scarsamente utilizzata.





La terza ed ultima possibilità ammessa per l'applicazione del *work for equity*, riguarda l'**aumento di capitale con azioni o quote di nuova emissione**. Anche in questo caso le quote o le azioni precedentemente emesse devono essere state **integralmente liberate**. In questa circostanza, infatti, è possibile aumentare il capitale sociale con l'ingresso di nuovi conferimenti. Ogni società, ha la **possibilità di deliberare l'emissione di un aumento di capitale a pagamento**, magari per trovare nuovi finanziamenti. L'unico punto di attenzione interessa le SRL, infatti lo **statuto deve contenere una specifica disposizione** perché possa essere deliberato un aumento di capitale destinato a terzi ed in questo caso spetta a tutti i soci della SRL la possibilità di esercitare il **diritto di recesso**. In questo caso è necessario comprendere quale **modalità operativa** utilizzare per concludere l'aumento di capitale a pagamento. Quindi il conferimento da parte del prestatore d'opera viene realizzato attraverso la **compensazione del reddito** vantato per i servizi resi.

A tal proposito occorre sottolineare che, a differenza del **conferimento d'opera** che avviene nella **fase iniziale del rapporto di collaborazione**, la compensazione del credito può avvenire solo a **conclusione della prestazione lavorativa** resa.